



La presente legge ha per oggetto la costituzione di una associazione di protezione civile del territorio comunale di Scorzè (VE) onlus - ODV, denominata "PROTECO onlus - ODV".

L'associazione ha sede legale in via Antonio Canova, n. 18 (Scorzè) nel comune di Scorzè (VE) e ha per oggetto lo svolgimento di attività di protezione civile e di promozione della cultura della protezione civile.

L'associazione è costituita da cittadini italiani e stranieri, di sesso maschile e femminile, che hanno aderito spontaneamente e liberamente all'associazione.

L'associazione è riconosciuta come "Associazione di Protezione Civile del Territorio Comunale di Scorzè (VE) onlus - ODV" dal Comune di Scorzè (VE) con deliberazione n. 10 del 21/10/2020.

“PROTECO onlus - ODV”

Associazione Volontari di Protezione Civile
del Territorio Comunale di Scorzè (VE) onlus – ODV

STATUTO

(Approvato con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei soci del 21/10/2020)

Art. 1 - Denominazione e sede
L'associazione si denomina "PROTECO onlus - ODV" e ha sede legale in via Antonio Canova, n. 18 (Scorzè) nel comune di Scorzè (VE).

Art. 2 - Oggetto
L'associazione ha per oggetto lo svolgimento di attività di protezione civile e di promozione della cultura della protezione civile.

Art. 3 - Costituzione e ammissione
L'associazione è costituita da cittadini italiani e stranieri, di sesso maschile e femminile, che hanno aderito spontaneamente e liberamente all'associazione.

Art. 4 - Riconoscimento
L'associazione è riconosciuta come "Associazione di Protezione Civile del Territorio Comunale di Scorzè (VE) onlus - ODV" dal Comune di Scorzè (VE) con deliberazione n. 10 del 21/10/2020.

Art. 5 - Organi
L'associazione è governata dall'Assemblea dei soci, che elegge il Presidente e il Segretario, e dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 6 - Patrimonio
L'associazione ha un patrimonio costituito dalle quote sociali versate dai soci e dalle donazioni ricevute.

Art. 7 - Responsabilità
I soci sono responsabili nei limiti della loro quota sociale.

Art. 8 - Dissoluzione
L'associazione si dissolve in caso di decisione dell'Assemblea dei soci.

Pagina 1 di 8 Sigla del Presidente e del Segretario dell'Assemblea SL Street

ART. 1 (Denominazione e sede)

È costituito, nel rispetto del Codice civile, del d.lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: PROTECO onlus – ODV, Associazione Volontari di Protezione Civile del Territorio Comunale di Scorzè (VE) onlus – ODV (Organizzazione di Volontariato), in seguito più brevemente indicata come "Associazione e/o Organizzazione", nella forma giuridica di Associazione apartitica e aconfessionale.

L'organizzazione ha sede legale in via Antonio Cercariolo, n° 18 (diciotto) nel comune di Scorzè, provincia di Venezia.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Rimane valida la denominazione "PROTECO onlus", ora estesa in ODV, indicativa per questa Associazione in ogni documento precedentemente sottoscritto, rimanendo valide le convenzioni già stipulate da questa Organizzazione ed i simboli distintivi e le immagini del gruppo che riportano la predetta dicitura, fino al momento del loro rinnovo o naturale sostituzione.

ART. 2 (Statuto)

L'organizzazione di volontariato PROTECO è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 (Efficacia dello Statuto)

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4 (Interpretazione dello Statuto)

Lo Statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 (Finalità)


L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale prevalentemente **nell'ambito del soccorso e protezione civile (art. 5 comma "y" del d.lgs. 117/2017)**, ovvero svolge attività rivolte al primo soccorso ed intervento in caso di calamità naturali e tutte quelle attività comprese nel concetto più ampio di "Impegno e Protezione Civile" ai sensi del d.lgs. 01/2018 e successive modificazioni.

L'Associazione si propone pertanto di svolgere le seguenti attività:

- a) partecipazione a campagne promozionali e di formazione del personale per interventi relativi ai compiti istituzionali del volontariato di Protezione Civile organizzati dagli organi competenti;
- b) studio delle emissioni radio rientranti nell'ambito delle frequenze consentite dalla Legge per gli scopi dell'Associazione, operazioni di radio assistenza;
- c) operatività, in caso di eventi calamitosi anche di modesta entità, in collaborazione con l'Ente Comune, su richiesta del Sindaco e/o delle Autorità ed organismi superiori preposti e competenti in materia di Protezione Civile;
- d) operatività, in caso di altre emergenze che riguardino la tutela delle persone e delle cose, nei limiti indicati dalle Autorità e dagli altri gli organismi preposti e competenti in materia di Protezione Civile.
- e) prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze ai sensi e nei limiti del DM 10 Marzo 1998 e successive modificazioni.

Per l'attività di interesse generale prestata, l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'organizzazione di volontariato opera principalmente nel territorio comunale di Scorzè, nella Città Metropolitana di Venezia e della Regione del Veneto. Inoltre, per eventi straordinari di emergenza, l'Associazione può operare anche sul territorio nazionale Italiano.



L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del d.lgs. 117/17.

ART. 6 (Ammissione dei Soci)

Sono aderenti dell'organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della successiva convocazione.

Possono essere ammessi soci minori di anni diciotto, ma con età non inferiore ai quindici anni. Con la loro ammissione i predetti assumeranno lo status di "socio pioniere". La richiesta di ammissione all'organizzazione dovrà pervenire dal soggetto che esercita la potestà genitoriale che in seguito sovrintenderà al rispetto di quanto previsto nel presente Statuto. Un "socio pioniere" non potrà partecipare alle attività operative indicate nel precedente art. 5 - finalità- ai punti sub "c-d-e", fino al raggiungimento della sua maggiore età. Un "socio pioniere" viene ammesso senza diritto di voto.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Possono essere ammessi soci Benemeriti/Onorari, per particolari circostanze, sia persone fisiche che giuridiche ed Enti, senza diritto di voto.

ART. 7 (Diritti e doveri degli aderenti)

Gli aderenti all'organizzazione, in qualità di persone fisiche, hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio d'esercizio, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 31;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 117/17 e s.m.i.;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati ed in regola con il pagamento della quota associativa qualora prevista dal regolamento interno attuativo;
- ciascun associato ha diritto ad esprimere un voto.

Gli aderenti all'organizzazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno attuativo;
- versare, se prevista dal regolamento interno attuativo, una quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

La quota sociale, se prevista dal regolamento interno attuativo, è intrasmissibile, non rivalutabile né rimborsabile.

ART. 8 (Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9 (Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

SL

Tronci

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto dopo aver comunicato formalmente l'intenzione all'interessato ed aver ascoltato le sue giustificazioni.

L'aderente all'organizzazione che per oltre un anno non partecipa alle attività associative né alle adunanze sociali senza darne motivazione, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto dopo aver comunicato formalmente l'intenzione all'interessato ed aver ascoltato le sue giustificazioni.

E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 10 (Gli organi sociali)

Sono organi dell'organizzazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART. 11 (L'Assemblea)

L'Assemblea è composta da tutti gli associati ed è l'organo sovrano.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, in sua assenza, dal Vice-Presidente o da uno dei soci nominato dai presenti. Chi presiede l'Assemblea sarà coadiuvato da altro socio con funzioni di segretario della riunione.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri aderenti, conferendo delega scritta. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.

I voti sono espressi in forma palese, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e il documento viene conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti gli associati.

ART.12 (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- approva regolamenti specifici;

ART. 13 (Convocazione Assemblea)

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Negli altri casi su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati, o all'indirizzo e-mail o mail-pec, o con altra via elettronica indicata dai predetti soci, e/o mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

ART. 14 (Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di Assemblea che riguardano le loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

ART. 15 (Assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria modifica lo Statuto dell'Associazione con la presenza di almeno 2/3 (due terzi) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Nel caso della assemblea straordinaria, la seconda convocazione non può derogare le maggioranze previste per la prima.

ART. 16 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di minimo 5 (cinque) e massimo 7 (sette) componenti, eletti dall'Assemblea tra gli aderenti, per la durata di anni 3 (tre), rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dell'organizzazione è il Presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato tra i componenti di quest'organo nella loro prima riunione dopo l'Assemblea elettiva.

Nella medesima riunione i componenti del Consiglio Direttivo eleggono anche

- a) il Vice Presidente dell'organizzazione che sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni
- b) su proposta del Presidente, le funzioni di Segretario e di Tesoriere possono essere assolte dalla stessa persona. Il Segretario redige i verbali delle riunioni e costituisce l'archivio dell'Associazione. Il Tesoriere redige i documenti delle entrate e delle uscite e predispone il conto consuntivo annuale e quello di previsione che dovranno essere approvati dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea. Il Tesoriere, custodisce il fondo comune e se autorizzato dal Presidente può eseguire operazioni di cassa.

Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti il consiglio direttivo:

- amministra l'organizzazione;
- attua le deliberazioni dell'assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore);
- disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- accoglie o rigetta l'ammissione e l'esclusione degli associati.

SA

[Signature]

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni a tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 17 (Il Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dal consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 18 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative, qualora previste dal regolamento interno attuativo;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del d.lgs. 117/17;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio, previste fino all'operatività del Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 19 (I beni)

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.

I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 20 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo utilizzo del patrimonio)

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 21 (Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del DLgs 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione.

Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 04 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS) entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 22 (Bilancio sociale)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del DLgs 117/17, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone n essere tutti gli adempimenti necessari.

Pagina 6 di 8 Sigla del Presidente e del Segretario dell'Assemblea

SL

Staut

ART. 23 (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 24 (Personale retribuito)

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25 (Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)

Gli aderenti che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 26 (Responsabilità della organizzazione)

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 27 (Assicurazione dell'organizzazione)

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ART. 28 (Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 29 (Libri Sociali)

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo e degli altri organi sociali;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa (qualora prevista dal regolamento interno attuativo) hanno diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'organizzazione, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ART. 30 (Regolamentazione interna)

L'Associazione può autoregolare il proprio funzionamento con un regolamento attuativo interno che il consiglio direttivo propone all'assemblea dei soci che lo devono approvare.

Il regolamento attuativo interno e le sue successive modifiche vengono approvate a maggioranza semplice dall'assemblea dei soci.

Possono essere previsti altri regolamenti associativi, relativi a particolari materie organizzative o per la creazione di gruppi e servizi interni all'Associazione;

Il regolamento/ti proposti verranno accompagnati da un parere del consiglio direttivo e discussi nella prima assemblea utile, con approvazione o modifiche a maggioranza semplice.

ART. 31 (Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

SA

Arca

ART. 32 (Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo.

A decorrere del termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS (Ente Terzo Settore) potrà essere inserito nella denominazione in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Il presente Statuto annulla e sostituisce integralmente il precedente già registrato al n.5939 in data 09/06/2011 presso l'Agenzia delle Entrate Venezia 2-----

Letto ed approvato dai Soci riuniti in Assemblea in Scorzè – (VE) in data 21/10/2020-----

Il Presidente dell'Assemblea
(Marco Spolaor)

Spolaor Marco

Il Segretario dell'Assemblea
(Stefano Tosatto)

Tosatto Stefano

